

AFFIDAMENTO A TERZI, MEDIANTE CONCESSIONE DI SERVIZI DI CUI AL D. LGS. N. 50/2016, DELLA GESTIONE DI ALCUNI PARCHEGGI UBICATI A ROSIGNANO SOLVAY E VADA

CONCESSIONE RISERVATA, EX ART. 112 D. LGS. N. 50/2016

LOTTO 2 - CIG _____

PROGETTO (elaborato ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 50/2016)

SCHEMA CONTRATTO

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

C.F.00118800499

ATTO N.

1) COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

**2) OGGETTO: AFFIDAMENTO A TERZI, MEDIANTE CONCESSIONE DI SERVIZI
DI CUI AL D. LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., DELLA GESTIONE DI ALCUNI
PARCHEGGI UBICATI NELLE FRAZIONI DI ROSIGNANO SOLVAY E VADA –
LOTTO 2 – CIG _____**

IMPORTO: €.

oltre IVA

SCRITTURA PRIVATA

Tra le parti

1) _____ nato/a a _____ (____) il _____ e domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il/la quale dichiara di intervenire in questo atto e di stipularlo non in proprio ma in qualità di DIRIGENTE del SETTORE “_____” del Comune di Rosignano Marittimo, settore cui afferisce la concessione di servizio oggetto del presente contratto, giusto disposto dell’art. 107, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 dello Statuto dell’Ente, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) _____ nato/a a _____ (____) il _____ e residente in _____, via _____, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo non in proprio ma nella qualità di legale rappresentante dell’impresa _____ con sede in _____, via _____ codice fiscale _____ e partita IVA _____ quale impresa appaltatrice in forma singola

(ovvero, alternativamente, in caso di aggiudicazione a raggruppamento temporaneo di imprese)

capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo

costituito tra essa stessa e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa con sede in, via codice fiscale e partita IVA ;

2-

3-

di seguito nel presente atto denominato semplicemente “concessionario”;

per la sottoscrizione della presente scrittura privata.

PREMESSO

CHE con Decreto Dirigenziale n. _____ del _____, esecutiva/o dal _____, è stato approvato il progetto della concessione di servizio di cui in oggetto, per l'importo complessivo di €., stabilendo altresì di affidare la concessione stessa mediante procedura negoziata da esperirsi con il criterio del maggior rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara;

CHE con Decreto dirigenziale n. _____ del _____, di approvazione degli atti di gara, è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento del contratto di concessione in oggetto;

CHE l'avviso a manifestare l'interesse a partecipare alla gara è stato pubblicato il _____ con scadenza il _____;

CHE le lettere di invito alla procedura in oggetto sono state inviate in data, individuando il giorno quale termine per la scadenza delle offerte;

CHE con Verbale n. _____ in data _____ redatto a seguito di seduta esperita in data _____, recepito con decreto Dirigenziale n. _____ in data _____, è stata formulata la proposta di aggiudicazione della concessione in oggetto a favore dell'impresa _____, per un importo di € _____ più I.V.A.;

CHE con decreto dirigenziale n. _____ del _____ si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della concessione di servizio in oggetto;

CHE si è provveduto alle comunicazioni dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e che l'ultima di tali comunicazioni è stata inoltrata in data _____;

CHE è stata accettata in sostituzione della prestazione in numerario della cauzione definitiva dovuta a garanzia degli obblighi da assumere con il contratto in argomento, la polizza fideiussoria n. _____ rilasciata in data _____ dalla _____, dell'importo di €. _____, valida dal _____ fino al _____ e comunque fino ad espressa autorizzazione di svincolo da parte del Comune; *(da inserire se prodotta la certificazione) cifra corrispondente al _____% dell'importo dovuto, in quanto la suddetta Impresa _____ ha presentato la certificazione _____ ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. L.gs. 50 del 18/04/2016;*

CHE è stato assegnato alla concessione in oggetto il codice CIG _____, che deve essere riportato in tutti i bonifici relativi a ciascuna transazione posta in essere dal concessionario, nonché da eventuali subappaltatori e subcontraenti, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

CHE è stato acquisito il DURC ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, dal quale risulta che il concessionario è in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;

CHE si è ottemperato agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 83, comma 2, lettera e), del citato decreto;
(per importi superiori ad € 150.000,00)
oppure

CHE visto l'importo del presente atto non è stato necessario provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni,

ai sensi dell'art. 83, comma 2, lettera e), del citato decreto; *(per importi inferiori ad € 150.000,00);*

CHE _____;

CHE si è stabilito di addivenire alla sottoscrizione del presente atto;

le parti convengono quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Signor _____ nella sua qualità e rappresentanza come sopra specificato, stipula con l'impresa _____, che come sopra rappresentata accetta, il presente contratto di concessione del servizio indicato in premessa e meglio descritto e specificato nel Capitolato Speciale, comprendente la gestione dei parcheggi a pagamento come di seguito indicati: CAMPER SERVICE MAZZANTA adiacente alla Piscina Comunale (capacità stimata n. 75 posti a pagamento, n. 3 posti gratuiti riservati ai veicoli al servizio persone disabili e CAMPER SERVICE CALETTA (n. stalli 23 di cui n. 1 gratuito, n. 1 gratuito riservato ai disabili).

Il Signor _____ in nome e per conto dell'impresa che rappresenta, si obbliga a far eseguire il servizio di cui in parola e si dichiara edotto degli obblighi che col presente atto viene ad assumere ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito chiamato "Codice", del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, di seguito denominato "Regolamento" per le parti non abrogate dal d.lgs. n. 50/2016, della Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m., di seguito denominata "L.R.T. n. 38/07 e s.m." per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 50/2016, e si impegna, pertanto a curarne l'esatta osservanza.

L'Impresa _____ elegge domicilio legale presso _____ in _____ via

_____ dove potranno validamente esser fatte tutte le comunicazioni e notifiche in dipendenza del presente contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 3 – DURATA E CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione viene stabilita in _____ decorrenti da_____.

Il Comune, in presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse e qualora la normativa vigente al momento lo consenta, si riserva di rinnovare il rapporto contrattuale per ulteriori 12 mesi. In caso decida di avvalersi di tale opzione, ne sarà data comunicazione per iscritto al concessionario prima della scadenza naturale del contratto, mediante PEC o altra forma idonea a garantire data certa.

Il Comune, alla scadenza del contratto o in alternativa al termine del periodo di rinnovo dello stesso, si riserva la facoltà di disporre la proroga tecnica del contratto nella misura strettamente necessaria, per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi, alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica.

L'eventuale decisione di prorogare o meno il contratto rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione.

La concessione del servizio è subordinata al pagamento di un canone concessorio annuo pari a quello offerto dal concessionario in sede di gara, per il lotto aggiudicato, maggiorato dell'IVA (*se dovuta*), e precisamente: _____.

Il canone sarà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata nel mese di dicembre.

Il canone dovrà essere corrisposto in due rate, di cui la prima rata, pari al 30%

dell'importo complessivo, entro il 30/06 e la restante somma entro il 31/10 di ogni anno.

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti, saranno applicati, per ciascun giorno di ritardo, gli interessi legali di mora, come previsto dalla normativa vigente, e addebitate eventuali spese di notifica, fatta salva la prova del maggior danno subito dall'Ente.

L'importo contrattuale al netto dell'I.V.A è pari a Euro _____ (diconsi euro _____).

Art. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del presente contratto, oltre al Capitolato speciale, limitatamente a quanto qui non disciplinato, i seguenti documenti:

- gli elaborati progettuali
- le polizze di garanzia.

Art. 5 - CAPITOLATO SPECIALE

Il servizio viene concesso ed accettato sotto la piena, assoluta, inderogabile e inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità desunti e risultanti dal Capitolato Speciale, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 6 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per le modifiche alla concessione si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 175 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 165 del D. Lgs. n. 50/2016, il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidano sull'equilibrio economico-finanziario della gestione può comportare la revisione della concessione da attuare mediante la

rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

Art. 7 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Sarà proceduto all'avvio dell'esecuzione del contratto entro 30 giorni dalla data di stipulazione, fatta salva l'esecuzione d'urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del Codice. Trascorso tale termine sarà applicata una penale di €. 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.

Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, il Comune avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 8 - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI

Il concessionario dovrà eseguire tutte le prestazioni previste secondo modi e termini stabiliti dal Capitolato Speciale per l'esecuzione delle stesse.

Eventuali disservizi o inadempimenti verranno segnalati in forma scritta da parte del Responsabile del procedimento, con invito a eliminare le inadempienze entro un termine preciso. Il concessionario può presentare proprie contro-deduzioni o adempiere nel termine previsto.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni o di inottemperanza entro i termini indicati, si procederà all'applicazione delle penali come individuate nell'art. 17 del capitolato speciale.

Art. 9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, compreso quello di comunicare al Comune di Rosignano Marittimo, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi, nonché ogni

modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto devono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, nel quale deve esser riportato il codice CIG assegnato al lotto oggetto di aggiudicazione e precisamente: _____

Il Concessionario si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti con subcontraenti della filiera delle imprese coinvolte nella concessione in oggetto apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.; si impegna, inoltre a comunicare immediatamente al Comune di Rosignano Marittimo e alla Prefettura di Livorno la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità e a trasmettere allo stesso Comune di Rosignano Marittimo copia del contratto sottoscritto.

Art. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna a rispettare tutti gli oneri ed obblighi contenuti nel presente contratto, nonché nel Capitolato Speciale facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R.T. n. 38/07, è altresì fatto obbligo al concessionario di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commessa nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

(Per le imprese che occupano un numero di dipendenti inferiore a 15 o che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni a partire dal 18.1.2000, escluso, per le imprese edili, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di settore)

Le parti danno atto che il concessionario ha dichiarato in sede di gara di non essere

assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 n.

68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

(Per le imprese che occupano più di 15 dipendenti escluso, per le imprese edili, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di settore oppure che abbiano effettuato nuove assunzioni dal 18.01.2000)

Le parti danno atto che il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed il Servizio dell'impiego della Provincia di _____, competente per il territorio nel quale il concessionario ha la sede legale, in data _____ protocollo _____, ha confermato l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla L. 12 marzo 1999 n°68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 11 – TARIFFE

Gli importi delle tariffe e i periodi di pagamento dei parcheggi oggetto di concessione dovranno essere conformi a quanto stabilito con Deliberazione G.C. n. 343 del 16/11/2017 e s.m.i.. Per quanto riguarda le tariffe per il camper service loc. Caletta, le stese dovranno essere conformi alla Deliberazione n. 15/2017.

Le tariffe derivanti dalla concessione in oggetto saranno introitate dal concessionario.

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa concessionaria è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

L'impresa concessionaria si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa concessionaria, anche se non sia aderente alle

associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa concessionaria è responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa concessionaria dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

L'Impresa concessionaria è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 c. 9 del Codice.

L'Impresa concessionaria è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti a _____ vigente al momento della firma del presente contratto.

La regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa concessionaria e delle Imprese subappaltatrici, sarà verificata dal Comune prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L'Impresa concessionaria è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.

Art. 13 - SICUREZZA

Con la sottoscrizione del presente atto il concessionario si obbliga a rispettare ed

applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal committente.

L'impresa si obbliga ad informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi, nonché a comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

ART. 14 - CLAUSOLA SOCIALE DI RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 il concessionario si impegna, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale e nella misura in cui debba effettuare nuove assunzioni, ad assumere ed utilizzare prioritariamente, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, qualora accettino, gli addetti dei concessionari cessanti che ne abbiano il diritto e ad applicare, nei confronti dei medesimi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle loro applicate al momento del subentro e, comunque, non inferiori al C.C.N.L. applicato per i propri dipendenti. Il passaggio dovrà avvenire senza periodo di prova e dovrà essere riconosciuta l'anzianità di servizio.

Art. 15 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30 del d. Lgs. n. 50/2016, ai servizi di cui al presente atto in materia di subappalto si applicano le disposizioni dell'art. 174 del Codice Contratti e le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell'articolo 105 del medesimo decreto.

Si dà atto che in sede di offerta il Concessionario ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti prestazioni:

-.....

-.....

Art. 16 - COPERTURE ASSICURATIVE

Sono a completo carico del concessionario tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni agli immobili comunali e agli impianti oggetto di concessione ed esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando il Comune da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c.

Il concessionario è obbligato a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile contro terzi, per danni alle cose, idonea a tenere indenne l'Ente di ogni e qualsivoglia danno causato dal concessionario a persone o cose nell'espletamento delle prestazioni e attività oggetto della concessione, anche per fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 c.c. Nella polizza il Comune dovrà risultare tra gli assicurati. La polizza di cui sopra dovrà contenere una clausola di vincolo in favore del concedente, per tutta la durata della concessione, del seguente tenore: "In relazione alla concessione rilasciata in data _____ tra il Comune di Rosignano Marittimo e _____ in qualità di concessionario del servizio, la presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore del Comune di Rosignano Marittimo e pertanto la Compagnia Assicuratrice si obbliga, per tutta la durata della polizza:

- 1) a riconoscere detto vincolo come l'unico a essa dichiarato e da essa riconosciuto;
- 2) a notificare tempestivamente al Comune di Rosignano Marittimo, a mezzo PEC, l'eventuale mancato pagamento del premio, nonché il mancato rinnovo ovvero la scadenza della polizza stessa, e a considerare valida a tutti gli effetti la presente polizza fino a quando non siano trascorsi sessanta giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata ricevuta dal Comune stesso;

3) a non apportare alla presente polizza nessuna variazione sostanziale se non con il consenso scritto del Comune di Rosignano Marittimo e a notificare allo stesso tutte le circostanze che menomassero o che potessero menomare la validità della presente polizza;

4) a conservare il presente vincolo inalterato, nonché a riportarlo nelle eventuali nuove polizze che dovessero sostituire la presente fino alla scadenza della concessione”.

La polizza dovrà altresì contenere clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del concedente, suoi amministratori e dipendenti.

Qualora il concessionario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui ai punti 1) 2) 3) e 4) corredando le medesime di appendice di vincolo per tutta la durata della concessione in favore del Comune di Rosignano Marittimo.

I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del Concessionario.

E', altresì, a carico del concessionario l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la presente concessione è stata prestata, a titolo di cauzione definitiva, la polizza fideiussoria n. _____ di _____ dell'importo di € _____ corrispondente al 10% del valore del contratto.

In caso di escussione della cauzione per inadempienze del concessionario, la stessa dovrà essere reintegrata per una somma pari all'importo escusso.

La polizza fideiussoria dovrà contenere l'espressa condizione che il fideiussore è

tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o di valuta, incluse quelle indicate dall'art. 1945 c.c.. Ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza del contratto di concessione ai sensi dell'art. 1957 c.c..

Art.17 - CODICE ETICO

L'impresa concessionaria si obbliga al rispetto delle norme di cui al codice etico delle imprese concorrenti ed aggiudicatarie di contratti pubblici del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 9.4.2014, allegato alla documentazione di gara e che, in copia, è trasmesso unitamente al presente atto.

Art. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice.

È fatto salvo quanto stabilito all'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice.

Art. 19 - RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del Codice.

Il contratto si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste all'art. 108, comma 1.

Il contratto si risolve di diritto nei casi indicati all'art. 108, comma 2.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre della somma depositata a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:

- il ripetersi di pagamenti in ritardo del canone concessorio annuo;
- il ripetersi di violazioni inerenti la corretta applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di contratti collettivi di lavoro.

- il ripetersi di inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre il 10% dell'importo contrattuale;
- il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto, qualora si protragga per oltre 30 gg dalla data del verbale di avvio.

L'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa concessionaria del servizio, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 7 del 14.1.2014, che, in copia, sono consegnati alla sottoscrizione del contratto.

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'art. 109 del Codice.

Art. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell'art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente.

Ai sensi dell'art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.

Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune ai sensi degli artt. 11 e ss. e 18 del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003 "Codice in

materia di protezione dei dati personali” informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il concessionario si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del presente contratto ed avvertirà il Comune di qualsiasi evento, che, a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l'alterazione dei dati. Il concessionario si impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l'integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati.

Art. 22 - SPESE DI CONTRATTO - IVA

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, ad eccezione dell'I.V.A. che è a carico del Comune di Rosignano M.mo, sono a totale carico dell'Impresa assuntrice del contratto, senza diritto di rivalsa e saranno prelevate dal relativo deposito già effettuato.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86.

Art. 23 - OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 50/2016, il Codice dei Contratti pubblici ed il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207,

nelle parti ancora vigenti.

(nell'ipotesi di acquisizione di firma autografa da parte del concessionario):

Nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), le parti sottoscrivono il presente atto come segue:

IL CONCESSIONARIO nella persona del Sig. [...], legale rappresentante, con firma autografa acquisita digitalmente mediante scansione del documento cartaceo;

Il DIRIGENTE DEL SETTORE [...] – c.f. [...], mediante firma digitale rilasciata da [...], in corso di validità e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del citato D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole disposte agli artt. 9, 11, 15, 19 e 20 del presente Contratto.

IL CONCESSIONARIO

Il DIRIGENTE DEL SETTORE (firmato digitalmente)

(nell'ipotesi di firma digitale anche del concessionario):

Nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), le parti sottoscrivono il presente atto con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), dichiarando che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del citato D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale mediante pagamento Mod. F23.

IL CONCESSIONARIO (firmato digitalmente)

Il DIRIGENTE DEL SETTORE (firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole disposte agli artt. 9, 11, 15, 19 e 20 del presente Contratto.

IL CONCESSIONARIO (firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE (firmato digitalmente)